

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Ai sensi degli art. 927 del codice civile colui che “ trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento” .

Mentre per l'art. 928 c.c.“Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

e per l'art. 929 c.c. : “Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata

Rilevato

che presso il Comando Polizia Municipale Via Santo Stefano 23 si trova l'Ufficio Oggetti Smarriti, con il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi, in qualunque circostanza, nel territorio del Comune di San Gimignano, a norma delle disposizioni contenute nel codice civile;

Visto

che l'Ufficio individuato dispone di idonea cassaforte e armadio blindato per la custodia di oggetti di valore rinvenuti nel territorio comunale,

Considerato

che si rende necessario disciplinare e regolamentare il funzionamento dell'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune di San Gimignano, nonché le modalità di restituzione degli stessi, rispondendo a criteri di maggiore razionalizzazione e semplificazione delle procedure, prevedendo in caso di oggetti privi di valore commerciale , (quali effetti personali come i capi di abbigliamento, penne, occhiali, chiavi..) la distruzione degli stessi se non reclamati dagli aventi diritto nel termine ridotto di trenta giorni dal ritrovamento,

Visto

Che ugualmente si rende necessario semplificare la procedura di acquisizione del bene a favore dell'Amministrazione Comunale, qualora l'oggetto non sia stato reclamato dal proprietario e prevedendo in tali casi, previa idonea informazione, il trasferimento dell'onere a carico del ritrovatore stesso, affinché si attivi per ottenere la disponibilità del bene, dopo il periodo di legge indicato,

Considerato inoltre

che è opportuno esplicitamente prevedere la norma che, qualora il ritrovamento sia avvenuto per merito di soggetti qualificati, quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche dipendenti di altri enti, durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, non si faccia luogo a restituzione ma la proprietà della cosa mobile passi al Comune sempreché nel termine stabilito non sia reclamata dal legittimo proprietario,

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Polizia Municipale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi in narrativa descritti, il “Regolamento Comunale degli oggetti rinvenuti”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI OGGETTI RINVENUTI

Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina gli oggetti ed i beni mobili non iscritti in pubblici registri ritrovati nel territorio comunale di San Gimignano e consegnate al Sindaco ai sensi dell'articolo 927 del Codice Civile.
2. Nell'ambito del Servizio Polizia Municipale opera l'Ufficio Oggetti Smarriti, con il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di San Gimignano.
3. Chiunque trovi una cosa mobile, come descritta al precedente articolo, della quale non conosca il proprietario, deve consegnarla senza ritardo alla Polizia Municipale, indicando le circostanze del ritrovamento. Al momento della consegna presso l'Ufficio, un incaricato, accertata l'identità del consegnatario, rilascia apposita ricevuta, con l'indicazione delle cose ritrovate e le circostanze del ritrovamento.
4. Nella ricevuta che verrà consegnata al ritrovatore sono descritte le modalità con le quali lo stesso potrà diventare proprietario del bene, dopo un anno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del ritrovamento, qualora in tale periodo l'oggetto non sia reclamato dall'avente diritto. Nessun'altra comunicazione verrà fatta al ritrovatore, per il quale è suo preciso onere attivarsi dopo il termine sopra indicato, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento.
5. Qualora la cosa ritrovata presenti elementi utili per una immediata identificazione del proprietario l'Ufficio provvede a dare notizia anche per via telefonica o a mezzo posta, allo stesso. L'oggetto verrà inviato al Sindaco del Comune di residenza, in caso di cittadino italiano, o tramite ambasciata o consolato se trattasi di cittadino straniero. In ogni caso, qualora l'oggetto rinvenuto presenti elementi utili per giungere a rintracciare il proprietario l'Ufficio dovrà esperire le opportune e possibili ricerche per giungere alla identificazione dello smarritore.

Oggetti privi di valore, usati e deperibili

6. Sul registro verranno annotati tutti gli oggetti ritrovati eccetto gli oggetti minuti privi di valore quali, a titolo esemplificativo, chiavi, sciarpe, libri, occhiali penne, foto, agendine ed altro secondo il prudente apprezzamento dell'impiegato addetto al servizio ed in relazione alle esigenze dell'Ufficio.
7. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale (quali ad esempio: effetti personali, capi di abbigliamento, valigie prive di valori), oltre a quelli indicati all'art. 6, verranno distrutti, redigendo apposito verbale, dopo un periodo massimo di giacenza di 30 giorni, se in tale periodo non verranno reclamati.
8. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile e il proprietario non sia stato identificabile in tempo utile per la restituzione, l'Ufficio provvede, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione,

facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, tra le quali motivi di igiene.

Modalità di custodia

9. L'Ufficio dovrà sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo ove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione – effettuata adottando tutte le opportune e necessarie cautele a tutela del lavoratore - è d'obbligo per evitare il deposito presso l'ufficio di sostanze pericolose o nocive. Dell'apertura e delle eventuali procedure seguite dovrà essere redatto apposito verbale da allegarsi al verbale di consegna.
10. Nel caso vengano trovate sostanze pericolose, nocive o sospette, l'Ufficio provvederà ad avvisare le competenti autorità, oppure, ove sia opportuno, alla distruzione immediata dell'oggetto. Chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso il più vicino Comando dei Carabinieri che ne rilasciano ricevuta.
11. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, collane, braccialetti, macchine fotografiche, saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità dell'addetto al servizio.
12. L'Amministrazione Comunale prende in carico l'oggetto rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo. L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possano verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi o Enti.
13. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono ed ai veicoli a motore con targa o muniti di documento di circolazione qualora, attraverso opportune indagini, sia possibile individuarne il proprietario. Ai fini del presente regolamento sono assimilabili alle cose mobili i veicoli funzionanti elusivamente a propulsione muscolare (biciclette, tandem a due ruote o più ruote).

Pubblicità del ritrovamento

14. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. e sono realizzate mediante pubblicazione di apposito elenco descritto affisso all'Albo Pretorio del Comune.

Restituzione documenti

15. In caso di smarrimento di documenti quali passaporti, carte d'identità, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie, codici fiscali, libretti di risparmio e simili, tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, tessere universitarie e altri documenti aventi valore certificativo la procedura sarà la seguente:
 - a. Per le persone residenti nel Comune di San Gimignano, l'Ufficio provvederà a restituirli direttamente agli interessati o agli Enti emittenti.
 - b. Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione degli oggetti al Sindaco del Comune di appartenenza a mezzo posta.
 - c. Per i documenti appartenenti a stranieri, l'Ufficio provvederà ad inviare i suddetti documenti ai consolati o ambasciate competenti .

- d. Quando il documento in questione sia un blocco di assegni di C/C, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà ad inviare gli stessi alla banca emittente perché essa provveda alla riconsegna agli interessati. Le carte di credito e i bancomat dovranno essere immediatamente tagliati.

Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, se non reclamati entro un mese verranno distrutti unitamente ad eventuali portadocumenti portafogli o simili che li contengono, dandone atto in apposito verbale .

Restituzione degli oggetti al proprietario

16. L'Ufficio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega sottoscritta dal legittimo proprietario e da copia del documento d'identità di quest'ultimo. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti Autorità di P.S. Non è ammessa descrizione degli oggetti o richiesta di particolari a mezzo telefono.
17. L'Ufficio, annoterà, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto, portando a conoscenza l'interessato che verrà avvertita l'Autorità presso la quale è stato denunciato il furto di quanto ritirato. Chi ritira l'oggetto firmerà sul verbale per ricevuta.

Premio di legge

18. A norma dell'art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice. Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio.
19. L'Ufficio Oggetti Smarriti rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire ai sensi dell'art. 930 c.c. fra proprietario e ritrovatore.
20. Non spetterà alcun premio agli appartenenti alla Polizia Municipale, agli agenti di P.S. ai dipendenti di enti pubblici, del Train, ai custodi ed inservienti di Musei, o comunque di pubblici uffici, per i ritrovamenti effettuati durante l'espletamento del loro servizio.
21. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti al deposito, né prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio. Così pure persone estranee all'ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati. L'Ufficio non è tenuto a fornire alcun chiarimento sugli oggetti depositati.

Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

22. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, previa stima secondo l'art. 28, sarà messo a disposizione del ritrovatore, il quale lo dovrà ritirare entro e non oltre 30 giorni dalla data sopra indicata. La consegna dell'oggetto al reperitore è subordinata all'accertamento della

sua identità personale. All'atto di restituzione l'Ufficio deve richiedere la ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 4 e ritirare l'eventuale delega al ritiro.

23. Qualora la custodia del bene abbia comportato una spesa per il Comune, sia il proprietario che il ritrovatore prima del ritiro del bene in questione, dovranno versare a titolo di rimborso il relativo importo alla Tesoreria Comunale.
24. Delle operazioni su indicate, come pure della stima del valore degli oggetti ed ogni altra formalità inerente il servizio, va fatta annotazione sul registro di cui all'art. 2.

Acquisizione della proprietà da parte del Comune

25. Trascorso un anno e trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di ritrovamento, senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l'oggetto, questo passerà di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
26. Non si fa luogo a restituzione al ritrovatore di oggetti ritrovati da dipendenti dell'Amministrazione Comunale, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico servizio, anche dipendenti di altri enti, personale Train ecc, durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché dai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose ritrovate all'interno delle loro vetture. La proprietà della cosa mobile, in tali casi, passa al Comune sempreché nel termine stabilito non sia reclamata dal legittimo proprietario.
27. L'Ufficio Oggetti Smarriti, curerà, dopo una opportuna scelta, la vendita degli oggetti a valore o meritevoli di qualsiasi apprezzamento, dopo l'effettuazione eventualmente della stima, come descritto all'art. 29 se necessaria. La vendita verrà effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio. In particolare circostanze nelle quali è difficoltosa o non produttiva la vendita dell'oggetto, questo potrà essere consegnato ad Associazioni di Beneficienza oppure distrutto.
28. La valutazione del valore degli oggetti viene fatta d'ufficio. Quando si presuma che l'oggetto abbia un valore rilevante si provvederà a richiedere valutazione da parte di un perito di fiducia dell'Amministrazione il quale, dopo una attenta ricognizione, stabilirà l'effettivo valore dell'oggetto.
29. Tutte le somme di denaro residue, verranno versate alla Cassa Comunale e ufficio Ragioneria emetterà la relativa riversale per l'incasso. Il denaro straniero, verrà cambiato in valuta europea ed andrà a sommarsi all'importo sopra citato.

Reperimento Targhe

30. Quando vengono depositate all'Ufficio, targhe di autoveicoli, motoveicoli o simili immatricolati al P.R.A. si procederà come segue:
Per le targhe di veicoli immatricolati nella Provincia di Siena, l'Ufficio farà accertamento al P.R.A. attraverso l'Ufficio della Polizia Municipale per risalire al proprietario. Se trattasi di persone residenti nel Comune si seguirà quanto previsto dall'art. 15 lett a) ; per i non residenti si seguirà invece quanto previsto dall'art. 15 lett. b) Per le targhe di veicoli immatricolati in altre province, l'Ufficio invierà, le targhe agli uffici Provinciali della Motorizzazione Civile

competenti per territorio. Le targhe non ritirate nei termini previsti, verranno inviate all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile seguendo le procedure previste da detto articolo

Norma transitoria:

31. Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione anche in riferimento agli oggetti attualmente depositati presso il Comando di Polizia Municipale in quanto oggetti ritrovati.